

24624 14



h

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 17910/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 24624

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 22/10/2014
Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17910-2009 proposto da:

CALABRINI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell'avvocato
PIETRO PATERNO' RADDUSA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PIERGIORGIO FINOCCHIARO
giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2014

contro

3227

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 150/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

udito per il controricorrente l'Avvocato CAPOLUPO che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Successione
- quota
ereditaria
- imposta -
solidarietà
passiva

L'ufficio del registro di Caltagirone notificò ai germani Luigi, Monica e Concetta Calabrini un avviso di liquidazione dell'imposta di successione in morte del padre Giacomo.

Luigi Calabrini pagò la somma dovuta in ragione della propria quota ereditaria.

Avendo le sorelle ommesso di pagare a loro volta il dovuto, l'ufficio provvede a iscrivere a ruolo l'importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, anche a carico del coerede Luigi, notificandogli la cartella di pagamento.

Luigi Calabrini si oppose alla cartella, deducendone l'illegittimità per non essere le imposte a lui riferibili. Invero, essendosi trattato di successione testamentaria, ciascun erede dovevasi considerare obbligato al pagamento dell'imposta in relazione alla propria quota.

Nel contraddittorio con l'ufficio, l'adita commissione tributaria provinciale accolse l'opposizione del contribuente, ma la sentenza venne riformata in appello dalla commissione tributaria regionale della Sicilia.

La commissione tributaria regionale ritenne che dovesse operare il principio della solidarietà passiva tra coeredi, quanto all'imposta di successione, a prescindere dal fatto che si fosse trattato di successione testamentaria.

Il Calabrini ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

L'agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Non ha svolto attività difensiva il ministero dell'economia e finanze.

Motivi della decisione

I. - Il ricorrente deduce nell'ordine:

(i) la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 346-90 e 1292 c.c., sostenendo essere illegittima l'impugnata sentenza nella misura in cui ha applicato la regola della solidarietà passiva all'imposta conseguente a successione testamentaria;

(ii) la violazione dell'art. 16 della l. n. 289-02, in quanto una delle coeredi (Monica Calabrini), impugnando l'avviso di liquidazione, aveva poi definito la lite ai sensi della norma citata; e dunque, in caso di ritenuta solidarietà, quella definizione dovevasi ritenere munita di effetto anche nei confronti degli altri coeredi, destinatari del medesimo avviso di liquidazione;

(iii) l'omissione di pronuncia, non essendosi la commissione tributaria pronunciata sull'eccezione ulteriormente proposta da esso contribuente in ordine all'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di personalità di cui all'art. 2, 2° co., del d.lgs. n. 472-97.

II. - Il ricorso, inammissibile a misura dell'essere stato proposto contro il ministero dell'economia e delle

finanze, che non risulta esser stato parte del giudizio di merito (v. per tutte sez. un. 3116-06), è infondato.

III. - In ordine al primo motivo, può osservarsi che, in caso di successione e in base alla l. n. 346 del 1990, nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile (v. Cass. n. 18008-06; n. 10031-03).

Il principio non è affatto derogato dalla circostanza che si sia trattato - come il ricorrente afferma - di una successione testamentaria, anziché legittima.

L'art. 36 del d.lgs. cit. non distingue in proposito, mantenendo la solidarietà quale principio generale dell'intera imposta di successione, sicché tutti gli eredi sono ritenuti obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'erario (art. 1292 c.c.).

IV. - Il secondo motivo è inammissibile per novità della questione sottostante, che dalla sentenza non risulta essere stata prospettata nel corso del giudizio di merito. E in proposito il ricorso difetta di autosufficienza al fine di ritenere utilmente compresa la questione medesima nell'oggetto del giudizio.

V. - Il terzo motivo è egualmente inammissibile, posto che né dalla sentenza, né (in prospettiva di autosufficienza) dal ricorso per cassazione, risulta essere stato dedotto,

nel ricorso introduttivo del giudizio tributario, il profilo della asserita illegittimità della sanzione.


VI. - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, da liquidarsi in favore della sola agenzia delle entrate, costituita nel giudizio di cassazione.

p.q.m.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida, in favore dell'agenzia delle entrate, in euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 22 ottobre 2014.


Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 NOV. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

